

Confisca dei beni e proventi da reato: la legge in Gazzetta Ufficiale

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Cerchi un avvocato? Confronta subito i preventivi dei nostri migliori esperti. È gratis!

È stato pubblicato il 9 novembre in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo che amplia e rafforza **la confisca** e il congelamento **dei beni strumentali e dei proventi da reato** commesso nell'Unione Europea. Il D. Lgs. n. 202 del 29 ottobre 2016, in vigore dal prossimo 24 novembre, dà infatti attuazione alla direttiva 2014/42/UE del **Parlamento europeo**, che contrasta il collocamento dei beni provenienti da attività criminose sul mercato internazionale.

Scarica il Decreto Legislativo del 29 ottobre 2016, n. 202.

Il recupero dei beni acquisiti illegalmente

La misura, sollecitata da tempo dall'Unione Europea, intende far fronte all'espansione della **criminalità organizzata transnazionale** e mira a facilitare l'identificazione e il **recupero dei beni frutto di attività illegali**, troppo spesso reinseriti all'interno del mercato.

Il nuovo D. Lgs. n. 202/2016 va quindi a modificare il **Codice penale**, il Codice civile, la **norma sugli stupefacenti** e il **decreto sul riciclaggio** con specifici interventi sul piano economico. L'obiettivo è quello di avvicinare la legislazione italiana a quella europea e creare una politica comune a tutti gli Stati membri che permetta di contrastare i fenomeni criminali più gravi.

Cosa sono la confisca e il congelamento dei beni?

La direttiva n. 2014/42/UE alla quale il nuovo Decreto Legislativo dà attuazione definisce come "**provento**" ogni vantaggio economico "derivato, direttamente o indirettamente, da reati". Il provento può consistere in qualsiasi bene e include "**ogni successivo reinvestimento**" e "**qualsiasi vantaggio economicamente valutabile**".

La direttiva europea distingue poi tra confisca e congelamento dei beni:

- la **confisca** è "la privazione definitiva di un bene" ordinata da un'autorità giudiziaria in relazione a un reato;
- il **congelamento** è il **divieto temporaneo** di "trasferire, distruggere, convertire, eliminare o far

circolare un bene o di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo".

Per quali reati sono previsti confisca e congelamento dei beni?

Confisca e congelamento sono previsti, con la nuova normativa, per alcuni gravi reati in seguito alla sentenza di condanna. **Ecco l'elenco dei reati:**

- **corruzione** di funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri;
- **falsificazione** di monete in relazione all'introduzione dell'euro;
- falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
- **riciclaggio** di denaro;
- **terrorismo**;
- corruzione nel settore privato;
- traffico di droga;
- **criminalità organizzata**;
- tratta degli esseri umani;
- abuso e **sfruttamento sessuale dei minori**;
- attacchi contro i sistemi di informazione.

L'ampliamento della confisca allargata

La nuova normativa prevede inoltre l'ampliamento della cosiddetta **confisca allargata**, ovvero la confisca disposta per alcuni gravi reati **anche in mancanza di prove** del collegamento diretto tra attività criminosa e ricchezza spropositata del condannato.

La confisca allargata è stata estesa alla **corruzione attiva e passiva** nel settore privato, anche quando sono coinvolti funzionari dell'Unione Europea, ai **reati di tipo mafioso**, alla pornografia minorile e ai reati di interferenza illecita ai sistemi informatici.

<https://www.diritto.it/confisca-dei-beni-e-proventi-da-reato-la-legge-in-gazzetta-ufficiale/>